



# Codice di condotta per fornitori

## 1. Preambolo

AXA Assicurazioni SA («AXA») si impegna a una gestione aziendale legale, etica e socialmente responsabile, conforme ai massimi standard (vedere Guida di compliance e codice etico di AXA Svizzera, <https://www.axa.ch/doc/adswi>). AXA si attende dai propri fornitori (il «fornitore») il rispetto dei medesimi standard. Il codice comportamentale per i fornitori (il «Codice di condotta») definisce gli standard di lavoro basilari cui tutti i fornitori di AXA devono attenersi. Il Codice di condotta è parte integrante dei contratti tra AXA e i suoi fornitori. Il suo rispetto costituisce il presupposto base per una partnership a lungo termine tra AXA e i propri fornitori. Il fornitore si impegna a informare in modo efficace i propri fornitori, subappaltatori e partner in outsourcing in merito al contenuto del Codice di condotta e ad assicurare che anche loro agiscano in conformità a tale codice.

## 2. Le nostre aspettative nei confronti dei fornitori

### 2.1 Rispetto delle leggi e degli standard

Il fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi e gli standard nazionali e internazionali applicabili, incluse [la dichiarazione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite](#)<sup>1</sup> e [la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro \(la «ILO»\) sui principi e i diritti basilari nel lavoro](#)<sup>2</sup>.

### 2.2 Standard di lavoro basilari

#### 2.2.1 Condizioni di lavoro eque

Il fornitore si impegna a riconoscere i diritti di base dei propri lavoratori e a creare condizioni di lavoro eque.

#### 2.2.2 Lavoro minorile

Il ricorso al lavoro minorile in base alla convenzione della ILO<sup>3</sup>, alla convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite<sup>4</sup> e alle disposizioni di legge nazionali e internazionali è severamente vietato.

#### 2.2.3 Lavoro forzato e lavoro di detenuti non volontario

Il ricorso al lavoro forzato e al lavoro di detenuti non volontario è severamente proibito. Il fornitore si impegna a concedere ai lavoratori la libertà di disdetta.

#### 2.2.4 Attività lavorativa illegale

Il ricorso ad attività lavorative illegali è severamente proibito.

#### 2.2.5 Discriminazione

Il fornitore si impegna per le pari opportunità in tutti gli aspetti del rapporto di lavoro ed è nettamente contrario a ogni forma di molestia.

È severamente vietata la discriminazione basata su sesso, colore della pelle, nazionalità, etnia, disabilità, appartenenza politica, appartenenza sindacale, religione o orientamento sessuale.

#### 2.2.6 Comportamenti inaccettabili

Comportamenti inaccettabili nei confronti dei lavoratori, che siano in qualsivoglia forma di natura sessuale, minacciosi di violenza, abusivi o simili, sono severamente vietati.

#### 2.2.7 Orari di lavoro

Il fornitore si impegna a rispettare l'orario di lavoro massimo definito nel rispettivo Stato oppure, se non esistono leggi o disposizioni in merito, un orario di lavoro medio di quarantotto (48) ore a settimana e a concedere al lavoratore un (1) giorno libero a settimana.

Il fornitore riconosce che le ore di lavoro straordinario devono essere svolte facoltativamente e non devono superare il numero di dodici (12) a settimana.

#### 2.2.8 Retribuzione

Il fornitore si impegna a retribuire i propri lavoratori in modo congruo, a garantire il salario minimo definito in ciascuno Stato e ad attenersi ai patti salariali e ai contratti tariffari locali. Se questi non esistono, il fornitore si impegna a una retribuzione dei lavoratori in grado di coprire le loro esigenze di base.

Non è consentito attuare una riduzione della retribuzione a titolo di misura disciplinare.

#### 2.2.9 Libertà di associazione e diritto alle trattative collettive

Il fornitore si impegna a riconoscere la libertà di associazione dei lavoratori e il diritto del lavoratore alle trattative collettive.

#### 2.2.10 Sicurezza sul lavoro e salvaguardia della salute

Il fornitore si impegna a mettere a disposizione un posto di lavoro che sia sicuro e che non celi alcun rischio per la salute.

1 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2 Recepti dalla conferenza internazionale del lavoro nella sua 86a seduta, Ginevra, 18 giugno 1998.

3 Convenzione 138 del 26 giugno 1973 sull'età minima di ammissione all'impiego e convenzione 182 del 17 giugno 1999 sul divieto e i provvedimenti immediati per l'eradicazione delle forme peggiori di lavoro infantile.

4 Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo.

- 
- 2.3 Salvaguardia ambientale**  
Il fornitore si impegna a esercitare la propria attività commerciale in modo responsabile dal punto di vista ecologico e a migliorare costantemente la salvaguardia ambientale.  
Al fornitore si raccomanda di strutturare e applicare un sistema di gestione ambientale in conformità allo standard internazionale ISO 14001.
- 
- 2.4 Etica commerciale**  
Il fornitore si impegna a esercitare le proprie attività in conformità ai massimi standard etici e a tenere un comportamento leale con la concorrenza. Il fornitore si impegna, in particolare, a seguire le leggi e le disposizioni antitrust che regolamentano la concorrenza leale e a comunicare ad AXA tutti i potenziali conflitti d'interesse.
- 
- 2.5 Corruzione ed estorsione**  
Il fornitore si impegna a combattere qualsiasi forma di corruzione ed estorsione e ad attenersi alle leggi e agli standard applicabili in materia<sup>5</sup>.
- 
- 2.6 Social media**  
Il fornitore non pubblica nei social media alcun contributo relativo ad AXA senza autorizzazione preventiva da parte di AXA.
- 
- 2.7 Notifica di comportamenti scorretti**  
Se il fornitore o i suoi collaboratori constatano un comportamento scorretto o un'incongruenza, possono notificare i loro dubbi al Compliance Office di AXA: [compliance.office@axa.ch](mailto:compliance.office@axa.ch).

### 3. Valutazione dei fornitori

AXA si riserva il diritto di verificare i fornitori di persona o mediante terzi indipendenti, in particolare in conformità alle norme di [EcoVadis](#).

### 4. Informazione e documentazione

Il fornitore si impegna a informare tutti i lavoratori in merito al contenuto del Codice di condotta e a garantire che vengano adottati tutti i necessari provvedimenti per il suo rispetto. Il fornitore si impegna a conservare i documenti che contengono certificazioni importanti in merito al rispetto del Codice di condotta e, su richiesta, a consentire ad AXA la visione di tali documenti.

### 5. Verifica e conseguenze in caso di violazione

Il fornitore si impegna a svolgere regolarmente verifiche interne per garantire il rispetto del Codice di condotta. Qualora venga rilevata una violazione del Codice di condotta, il fornitore si impegna a metterne immediatamente al corrente AXA. AXA si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso il rispetto del Codice di condotta da parte del fornitore oppure di farlo verificare a cura di terzi indipendenti. Qualora venga rilevata un'infrazione del Codice di condotta, il fornitore si impegna ad adottare misure idonee all'eliminazione di tale violazione e a informare AXA in merito alle misure implementate. Qualora il fornitore non adotti misure idonee all'eliminazione della violazione del Codice di condotta o qualora successivamente le violazioni del Codice di condotta si ripetano, AXA, in via supplementare rispetto ai diritti contrattuali, si riserva anche il diritto di rescindere il rapporto con il fornitore senza ulteriori obbligazioni.

### 6. Adeguamento

Il Codice di condotta viene verificato regolarmente da AXA, che si riserva il diritto di effettuare i necessari adeguamenti. AXA comunicherà gli adeguamenti importanti del Codice di condotta al fornitore. La versione attuale del Codice di condotta può essere consultata sotto: <http://www.axa.ch/doc/ad72a>.

AXA  
General-Guisan-Strasse 40  
Casella postale 357  
8401 Winterthur  
Procurement Helpline: +41 58 215 44 52  
[procurement.ch@axa.ch](mailto:procurement.ch@axa.ch)  
[AXA Assicurazioni SA](#)

[www.axa.ch](http://www.axa.ch)

---

<sup>5</sup> Ad esempio secondo la prescrizione delle direttive di comportamento ICC per la lotta alla corruzione nelle transazioni commerciali («ICC Rules of Conduct to Combat Extortion and Bribery in International Business Transactions») o dei principi commerciali pubblicati da Transparency International per la lotta alla corruzione («Business Principles for Countering Bribery»).